



VARIANTE PR

Abrogazione art. 22 NAPR
Commissione di esperti

Agosto 2023

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	FORMA E PROCEDURA	1
2	PR IN VIGORE	3
3	NECESSITÀ DELLA PRESENTE VARIANTE DI PR DI CARATTERE FORMALE	4
4	VARIANTE DI PR	6
4.1	PIANI SETTORIALI	6
4.2	NORME DI PR	6
4.3	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE – COSTI DELLE OPERE	7
4.4	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	7
5	PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI	8
6	VERIFICA DELLA VARIANTE DI PR	9
6.1	LEGGE FEDERALE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (LPT)	9
6.2	LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST)	9
6.3	PIANIFICAZIONE DEI COMUNI VICINI	9
6.4	SCHEDA R6 PIANO DIRETTORE	10
6.5	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	10
7	CONCLUSIONE E PROSSIMI PASSI	10

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il piano regolatore (PR) di Gordola è stato approvato nel 1996 e successivamente è stato oggetto di diverse varianti di PR. Il PR è tenuto a giorno sottoforma di geodati ed è visualizzabile sul portale cantonale dei Piani regolatori (map.geo.ti.ch), in formato LALPT. Sono attualmente in corso alcune varianti che riguardano i nuclei vecchi, che sono state oggetto di Esame preliminare cantonale a luglio 2021.

La zona dei nuclei vecchi è un'ampia zona di PR che si estende da ovest a est.

Con risoluzione del 27.09.2021, il Consiglio comunale di Gordola ha accolto la mozione denominata "Eliminare la Commissione Nuclei" (riportata in Allegato 1 al presente Rapporto). In sintesi, il legislativo comunale ha deciso di rinunciare alla citata Commissione la cui competenza è disciplinata dall'art. 22 NAPR in vigore, ovvero:

- fornire, anche preventivamente, ai privati la consulenza tecnica necessaria per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi (NV);
- esaminare e preavvisare tutti i progetti pubblici e privati d'incidenza territoriale inclusi in detta zona.

L'art. 22 NAPR prevede inoltre che solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio possa discostarsi dal preavviso della Commissione.

Di conseguenza, per attuare la decisione del Consiglio comunale, occorre procedere con una variante di PR (variante alle NAPR) volta a:

- abrogare l'art. 22 "Commissione di esperti";
- stralciare il puntuale rimando all'art. 22 contenuto nell'art. 11 cpv. 6.

1.2 FORMA E PROCEDURA

Il 1° gennaio 2012 sono entrati in vigore la Legge sullo Sviluppo Territoriale (LST) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLST). Essi sostituiscono la Legge d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLALPT), nonché il Decreto sulla protezione delle Bellezze Naturali (DLNB).

La presente variante di PR non può che riferirsi al PR in vigore, che è in formato LALPT. Trattandosi dell'abrogazione di un articolo, quello relativo alla Commissione di esperti della zona dei nuclei vecchi, al momento dell'adeguamento del PR alla LST sarà sufficiente non più riprendere tale articolo, senza altre formalità.

Dal profilo procedurale, nel caso in oggetto non è possibile adottare la procedura semplificata, in quanto non sono adempiuti i requisiti stabiliti dall'art. 34 LST¹.

¹ In particolare, l'art. 34 LST

- Lett. a precisa che si può ricorrere alla procedura semplificata per le modifiche che mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo. L'art. 42 cpv. 1 RLST precisa che l'art. 34 lett. a si riferisce in particolare ai parametri edilizi (altezza massima, distanza dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) ed alle linee d'arretramento. L'abrogazione di un articolo normativo non rientra quindi in quanto ammesso.

La variante di PR deve pertanto seguire la procedura ordinaria (aspetto confermato dall'Autorità cantonale nella corrispondenza del 28.03.2023).

Nello specifico, è possibile applicare il nuovo diritto costituito dalle modifiche degli art. 25 e segg. LST entrate in vigore il 1° gennaio 2022. In base a queste modifiche, resta obbligatoria l'informazione pubblica alla popolazione, mentre l'esame preliminare diventa facoltativo (art. 25 cpv. 2 LST):

Art. 25 cpv. 2 LST

²Nel caso di una revisione del piano regolatore e di una variante con domanda di dissodamento o di compenso agricolo, il Municipio sottopone al Dipartimento un piano d'indirizzo per una verifica d'ordine generale; negli altri casi l'esame preliminare è facoltativo. [...]

Nel caso in esame, rientrando nel margine di apprezzamento dato dall'art. 25 LST, e considerando la natura della modifica pianificatoria (abrogazione di articolo normativo quale conseguenza della risoluzione del CC), si segue la procedura ordinaria senza ricorrere all'esame preliminare. La possibilità di tralasciare l'esame preliminare è stata altresì suggerita dal Cantone nella già citata corrispondenza del 28.03.2023.

La possibilità di abrogare l'art. 22 NAPR è già stata oggetto di coordinamento con l'Ufficio della pianificazione locale che, nell'ambito dell'esame preliminare delle modifiche relative ai nuclei vecchi di Gordola, il 14.08.2020, ha comunicato che sarebbe stato proprio quello il momento opportuno per procedere ad un'eliminazione della Commissione municipale.

Nel dettaglio, la procedura seguirà le seguenti tappe:

- allestimento degli atti di variante di PR;
- informazione pubblica, in forma semplificata (messa a disposizione degli atti per il periodo di un mese), con possibilità di inoltrare osservazioni;
- adozione del Consiglio comunale degli atti della variante di PR;
- pubblicazione degli atti e approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Si procederà quindi all'informazione pubblica sulla base del presente documento.

Portale cantonale di pubblicazione

Con lettera del DT del 30.11.2022, l'autorità Cantonale ha ricordato che dal 01.01.2023 tutte le modifiche di PR possono avvenire unicamente in formato digitale (art. 118a RLST) e che a questo scopo occorrerà inoltre fare capo al portale cantonale di pubblicazione (art. 7 LST e 12 RLST), su cui andranno caricate le disposizioni normative (NAPR). Possono essere caricati anche documenti informativi, quali il rapporto di pianificazione. In questo modo, con l'adozione da parte del Consiglio comunale, il geodato e/o le norme digitali assumeranno valenza giuridica. La presente variante di PR risponderà anche a questa nuova richiesta di legge.

- Lett. c precisa che si può ricorrere alla procedura semplificata in caso di modifiche che interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 mq. Nel caso in esame, la superficie oggetto di variante è l'insieme della zona dei Nuclei Vecchi.

2 PR IN VIGORE

Come detto, nelle NAPR la competenza della Commissione di esperti per la zona dei nuclei vecchi è regolata dall'art. 22 NAPR:

Art. 22 Commissione di esperti

cpv. 1 Il Municipio designa una Commissione di tre esperti con il compito di:

** fornire, anche preventivamente, ai privati la consulenza tecnica necessaria per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi (NV);*

** esaminare e preavvisare tutti i progetti pubblici e privati d'incidenza territoriale inclusi in detta zona.*

cpv. 2 Le attribuzioni della Commissione riguardano solo il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle commissioni cantonali delle bellezze naturali e dei monumenti storici secondo le relative leggi.

cpv. 3 Solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio può discostarsi dal preavviso della Commissione.

All'art. 11 cpv. 6 NAPR vi è inoltre un rimando puntuale all'art. 22:

Art. 11 Distanze da strade, piazze e sentieri

[...] omissis

cpv. 6 Sono riservate le disposizioni degli articoli 21 e 22 delle presenti norme per le costruzioni nei nuclei e quelle del diritto cantonale sulle distanze per costruire autorimesse chiuse.

3 NECESSITÀ DELLA PRESENTE VARIANTE DI PR DI CARATTERE FORMALE

La presente variante di PR risulta necessaria e di carattere meramente formale. Infatti, non è nell'ambito della presente variante di PR che viene analizzata la sostanza della modifica di PR, ovvero l'opportunità di abrogare l'art. 22 NAPR. La presente variante di PR è la conseguenza di una decisione già presa dal Consiglio comunale che, con risoluzione del 27.09.2021, ha accolto la mozione "Eliminare la commissione nuclei". Il Municipio deve quindi intraprendere i passi necessari per attuarla adeguando di conseguenza le NAPR.

Di seguito si ripercorrono le tappe relative a questo iter decisionale secondo la LOC e il Regolamento comunale:

- Mozione "Eliminare la commissione nuclei" datata 30.01.2020 e presentata dal Consiglio comunale il 03.02.2020 (riportata in Allegato 1 al presente Rapporto).

Nella seduta ordinaria del Legislativo del 03.02.2020, è stata presentata la mozione denominata "Eliminare la commissione nuclei", che propone lo stralcio dell'art. 22 delle NAPR "Commissione di esperti". Tale articolo prevede che il Municipio designi una Commissione di tre esperti per la consulenza ai privati e per l'esame dei progetti all'interno della zona dei nuclei vecchi; prevede inoltre che il Municipio si possa discostare dal preavviso della Commissione solo per ragioni "valide e pertinenti". La mozione contesta nel merito: la composizione della Commissione (non residenti a Gordola); il tenore (teorico e troppo restrittivo) dei giudizi della Commissione; le loro conseguenze sull'iter dei progetti (che ne risultano complicati); la mancanza di potere di apprezzamento da parte del Municipio. Inoltre, ritiene che i compiti ora affidati alla Commissione potranno essere svolti dall'UTC.

- Lettera del Municipio del 19.05.2020

Il Municipio ha invitato le Commissioni di PR e della Legislazione a tenere conto della procedura in corso relativa alla zona dei nuclei vecchi, a quel momento in attesa di Esame preliminare, con cui tra le altre cose si propone di non più considerare il preavviso della Commissione come vincolante per il Municipio. In sintesi, il Municipio invitava il Consiglio comunale a non accogliere la citata mozione.

- Rapporto della Commissione Piano regolatore e Rapporto della Commissione Legislazione Ottobre-dicembre 2020

Le commissioni si sono espresse a favore della mozione; esse sostengono gli argomenti dei mozionanti e in sintesi ritengono che:

- il parere della Commissione ha assunto maggiore importanza rispetto a quello del Municipio
- l'attesa del parere della Commissione (che si riunisce ogni due mesi ca.) provoca l'allungamento dei tempi e spese supplementari per i privati
- i commissari giudicano i progetti più in base a criteri soggettivi che a norme oggettive; non vi è sufficiente trasparenza
- le decisioni sono troppo restrittive e portano i privati a rinunciare ai progetti o all'acquisto di un bene, lasciando il sedime in uno stato poco decoroso

- le norme di PR sono chiare e ben definite e l'UTC può occuparsi delle domande di costruzione, con la possibilità di avvalersi di consulenti esterni.

- Messaggio municipale no. 1489 del 15.06.2021

Il Municipio, tenuto conto dei punti sopra riportati, ha invitato il Legislativo a voler respingere la mozione.

- Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale in seduta del 27.09.2021

La mozione "Eliminare la commissione nuclei" è stata accolta.

- Decisione del Consiglio di Stato no. 428 del 01.02.2023 nel merito del ricorso interposto contro la risoluzione del CC che accoglieva la mozione.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che chiede l'annullamento della citata risoluzione con cui il CC ha accolto la mozione. Il ricorso sosteneva che il legislativo comunale non avrebbe potuto eliminare la Commissione nuclei, dovendo tale eliminazione seguire l'iter previsto dalla LST (variante di PR). Il CdS ha invece confermato che si tratta di un oggetto che rientra nel campo di competenza del Consiglio comunale il quale, in virtù della LOC, è chiamato per legge ad adottare e modificare il PR di cui le NAPR fanno parte.

- Richiesta UTC del 28.03.2023 e successiva risposta dell'Ufficio della pianificazione locale del 28.03.2023.

L'UTC ha chiesto all'UPL se, a seguito della decisione del CC di accogliere la mozione, il Municipio avrebbe dovuto intraprendere una variante di PR. L'UPL ha confermato la necessità di intraprendere una variante di PR con procedura ordinaria, verificando l'opportunità di applicare l'art. 25 cpv. 2 LST (esame preliminare facoltativo).

Visto l'iter sopra riportato si desume che:

- La presente variante di PR è necessaria, per rendere le NAPR conformi alla decisione già presa dal CC di stralciare l'art. 22 NAPR;
- la presente variante di PR è di carattere formale, dal momento che la decisione dello stralcio dell'art. 22 NAPR come detto è già stata presa dal CC; inoltre, la legittimità di questa decisione è già stata confermata dal CdS che ha respinto il ricorso interposto ai sensi della LOC.

4 VARIANTE DI PR

4.1 PIANI SETTORIALI

La presente variante di PR non comporta modifiche ai piani settoriali. Essa riguarda unicamente le norme di PR.

4.2 NORME DI PR

Con la variante di PR si procede ai necessari adeguamenti normativi affinché quanto descritto precedentemente abbia riscontro nelle NAPR.

Come detto, la decisione relativa allo stralcio dell'art. 22 NAPR è già stata presa in modo ufficiale al momento che il CC ha accolto la mozione che formulava questa richiesta. Pertanto con la presente variante di PR si procede formalmente ad abrogare l'art. 22 dal palinsesto delle NAPR.

Di seguito sono riportate in rosso le parti stralciate (*parti stralciate dalle NAPR*), ovvero l'abrogazione dell'intero art. 22:

Art. 22 Commissione di esperti

epv. 1 — Il Municipio designa una Commissione di tre esperti con il compito di:

*— * fornire, anche preventivamente, ai privati la consulenza tecnica necessaria per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi (NV);*

*— * esaminare e preavvisare tutti i progetti pubblici e privati d'incidenza territoriale inclusi in detta zona.*

epv. 2 — Le attribuzioni della Commissione riguardano solo il diritto di competenza comunale; sono in particolare riservate le competenze delle commissioni cantonali delle bellezze naturali e dei monumenti storici secondo le relative leggi.

epv. 3 — Solo per ragioni valide e pertinenti il Municipio può discostarsi dal preavviso della Commissione.

All'art. 11 cpv. 6 NAPR vi è inoltre un rimando puntuale all'art. 22. Per garantire la coerenza interna alle NAPR, si procede di seguito in rosso allo stralcio, anch'esso di carattere meramente formale, di questo rimando (*parti stralciate dalle NAPR; parti aggiunte nelle NAPR*):

Art. 11 Distanze da strade, piazze e sentieri

[...] omissis

cpv. 6 Sono riservate le disposizioni degli articoli dell'articolo 21 e 22 delle presenti norme per le costruzioni nei nuclei e quelle del diritto cantonale sulle distanze per costruire autorimesse chiuse.

[...] omissis

4.3 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE – COSTI DELLE OPERE

La necessità di istituire il Programma di realizzazione è stabilita dall'art. 24 cpv.1 lett. c LST, secondo il quale nel Rapporto di pianificazione devono essere indicati i costi, le modalità di finanziamento e le priorità di realizzazione delle nuove opere pubbliche previste dal PR.

La presente variante di PR non comporta costi a carico del Comune, riguardando unicamente una modifica normativa di carattere formale.

Pertanto la presente procedura non richiede l'elaborazione di un programma di realizzazione.

4.4 PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE

Il programma di urbanizzazione è un nuovo strumento di PR, il cui obbligo è contemplato dall'art. 19 cpv. 2 LPT e dagli art. 19 cpv.2 e 22 LST. Lo scopo del Programma di urbanizzazione, il cui allestimento avviene sulla base del piano di urbanizzazione, è quello di fissare le scadenze per la realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione, in modo da garantire che tutti i fondi inseriti in zona edificabile siano adeguatamente equipaggiati e dunque pronti alla costruzione.

Per l'allestimento del Programma di urbanizzazione bisogna tenere conto della specifica linea guida "Piano di urbanizzazione - Programma di urbanizzazione" emanata dal DT nel dicembre 2014, ossia:

- il PRU deve fornire disposizioni concrete unicamente sulle parti della zona edificabile che non sono equipaggiate o che lo sono in modo insufficiente, oppure sulle situazioni nelle quali si rende necessaria una sostituzione delle opere esistenti in ragione, ad esempio, di una modifica della destinazione d'uso della zona;
- nel PRU non devono essere elencate tutte le opere previste dal PR, ma ci si deve limitare a riportare gli interventi che concorrono a rendere edificabile un determinato gruppo di fondi;
- per contro le informazioni (costi, priorità e termini di attuazione) delle altre infrastrutture pianificate, come ad esempio il rifacimento di una strada già esistente, l'allargamento di un marciapiede, la costruzione di un parco giochi o di un nuovo magazzino comunale, sono da menzionare nel programma di realizzazione contenuto nel rapporto di pianificazione.

Trattandosi una modifica normativa dal carattere formale, la presente variante di PR non comporta modifiche dei contenuti delle zone in vigore e/o opere di urbanizzazione.

Pertanto la presente procedura non richiede l'elaborazione di un programma di urbanizzazione.

5 PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La presente variante di PR è anche il risultato della ponderazione degli interessi, effettuata ai sensi dell'art.3 OPT e riportata di seguito.

Nell'ambito della presente variante di PR sono stati considerati i seguenti interessi:

- Stabilità delle decisioni
- Chiarezza normativa.

Si precisa che nell'ambito della presente ponderazione sono considerati gli interessi legati alla modifica formale delle NAPR, non l'opportunità in sé di eliminare la Commissione (aspetto già valutato e formalmente deciso dal Consiglio comunale, vedi cap. 3).

Nel dettaglio gli interessi possono essere valutati come di seguito:

- Stabilità delle decisioni: la decisione con cui il CC ha accolto la mozione "Eliminare la commissione nuclei" è recente. Essa è stata presa con la risoluzione del settembre 2021 e confermata dalla decisione del febbraio 2023 con cui il CdS ha respinto il ricorso secondo la LOC. È inoltre da notare che è già attualmente in corso una procedura pianificatoria che riguarda la zona dei nuclei vecchi (piano particolareggiato) dove la questione di una eventuale consulenza ai privati e/o al Municipio potrà se del caso essere rivalutata. Pertanto, nell'ambito della presente variante di PR ci si limita ad adeguare formalmente il PR alla decisione del CC di recente confermata dal CdS.
- Chiarezza normativa: la presente variante di PR è pertanto di carattere formale (non sostanziale) e risulta necessaria per adeguare le NAPR ad una decisione che è già stata presa. Eliminando dalle NAPR tutti i riferimenti all'art. 22 ed alla Commissione degli esperti per i nuclei vecchi, si garantisce maggiore chiarezza evitando fraintendimenti sulla possibilità di fare ancora capo a questa Commissione. Tale chiarezza giova ai privati ed anche all'autorità preposta al rilascio delle licenze edilizie, che hanno conferma di non dover consultare questa Commissione.

Ponderando gli interessi appena elencati, si ritiene che la proposta pianificatoria così come proposta in questa sede è di interesse pubblico e tiene debitamente conto di tutti gli interessi in gioco. È proporzionale, in quanto non vi era un altro modo per adeguare il PR alla decisione di accoglimento della mozione presa dal CC; tiene in conto della parità di trattamento, in quanto la modifica di PR introdotta è applicabile da ognuno.

Gli interessi dei privati sono considerati nella misura in cui ora disporranno di una base legale chiara per la presentazione dei progetti.

Per completezza si aggiunge che, come ha riconosciuto il CdS nell'ambito della sua decisione sul ricorso LOC (no. 428 del 1° febbraio 2023), l'approvazione della mozione per lo stralcio dell'art. 22 NAPR è avvenuta al termine di un "regolare iter procedurale (art. 67 LOC) e sulla base di un approfondito esame sia a livello commissionale cfr. copia rapporti commissionali agli atti) sia durante il dibattito plenario (cfr. copia estratto verbale discussioni seduta agli atti)". Al cap. 3 del presente Rapporto sono sintetizzati gli argomenti e gli interessi considerati e valutati nell'ambito del citato iter.

6 VERIFICA DELLA VARIANTE DI PR

6.1 LEGGE FEDERALE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (LPT)

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dalla LPT, volti a garantire una gestione parsimoniosa del suolo.

Per quanto concerne la delimitazione delle zone edificabili si segnala che:

- il 1° maggio 2014 sono entrate in vigore le disposizioni transitorie degli art. 38a LPT e 52a OPT, secondo le quali i Cantoni devono adattare entro 5 anni il Piano direttore, stabilendo a livello cantonale le dimensioni e la distribuzione delle superfici insediative e le misure atte a coordinarne regionalmente l'espansione. Fino a quel momento non è consentito l'aumento della superficie complessiva delle zone edificabili, mentre nuovi azzonamenti sono ammessi unicamente se, contemporaneamente, viene dezonata la stessa superficie (secondo il principio del compenso);
- il 1° maggio 2019 è scaduto il periodo di transizione di 5 anni e successivamente, il 19.10.2022, il CF ha approvato l'aggiornamento del Piano direttore (in particolare la scheda R6). La zona edificabile non può essere di principio estesa e eventuali modifiche del perimetro delle zone potranno essere prese in considerazione solo a fronte di un pari dezonamento.

La presente variante di PR rispetta integralmente i disposti della LPT, in quanto non è previsto alcun aumento della zona edificabile rispetto al PR in vigore, dato che la variante di PR riguarda unicamente aspetti normativi.

6.2 LEGGE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST)

La LST entrata in vigore il 1° gennaio 2012 prevede una serie di adattamenti a forma e contenuto degli atti di PR, fra cui: la gestione degli oggetti di PR sotto forma di geodati digitali; l'organizzazione dei geodati in modo da produrre la stampa dei piani delle zone e dell'urbanizzazione; il regolamento edilizio, adattando le attuali NAPR alle nuove tipologie di zona.

Nel caso in esame si tratta di una variante di PR riguardante unicamente aspetti normativi di dettaglio del PR; pertanto al fine di garantire la congruenza fra piani e disposizioni normative, essa è elaborata nella forma del PR vigente (LALPT). Trattandosi solo di aspetti normativi, non sarà necessario l'allestimento dei geodati cartografici da inserire nella banca dati cantonale; saranno caricate sul portale le modifiche normative che saranno giuridicamente vincolanti.

La LST ha inoltre introdotto il principio della compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione (artt. 92-101 LST; artt. 98a-98m RLST), tramite prelievo di un contributo di plusvalore. Nel caso in esame non vi è alcun vantaggio e dunque alcun plusvalore da considerare rispetto al PR in vigore.

6.3 PIANIFICAZIONE DEI COMUNI VICINI

Non si rilevano conflitti con la pianificazione superiore, cantonale e federale, o con quella dei Comuni vicini in quanto la presente variante ha influenza unicamente all'interno del territorio di Gordola e non presenta interazioni dal punto di vista fisico-territoriale con altri comuni.

6.4 SCHEDA R6 PIANO DIRETTORE

La presente variante di PR non incide sul compendo né sul dimensionamento del PR in vigore, riguardando unicamente aspetti normativi che non influenzano potenzialità edificatorie delle zone edificabili.

La presente variante di PR, come dimostrato al cap. 3 del presente Rapporto, presenta un carattere formale, non sostanziale. Essa si limita infatti a rendere le NAPR coerenti con una decisione del CC già analizzata e presa nell'ambito di altra procedura (LOC e regolamento comunale).

Per i motivi sopra riportati, la presente variante di PR non necessita di essere accompagnata dal programma di azione comunale.

6.5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non vi sarà un aggravio delle condizioni ambientali, ritenuto che la presente variante di PR riguarda unicamente una modifica normativa di carattere formale che non ha incidenza né conseguenze sull'ambiente.

7 CONCLUSIONE E PROSSIMI PASSI

Il presente documento espone e fornisce le motivazioni d'interesse pubblico a sostegno della variante di PR proposta, che risulta necessaria e di carattere formale (non sostanziale).

Esso seguirà la procedura prevista dalla LST (artt. 25 e segg.), senza esame preliminare.

ALLEGATO 1

MOZIONE “ELIMINARE LA COMMISSIONE NUCLEI”

Testo (scansione)

MOZIONE

Eliminare la commissione nuclei



Lodevole
Municipio del Comune di Gordola
Via San Gottardo
6596 Gordola

Gordola, 30 gennaio 2020

Mozione – eliminare la commissione nuclei

Basta ostacoli a chi investe nel nucleo: eliminiamo la commissione!

Egregio Signor Sindaco,
egregi Signori Municipali,

avvalendoci dalla facoltà concessa dalla LOC e dal Regolamento Comunale presentiamo la seguente mozione elaborata.

Il Comune di Gordola dispone oggi di una zona di PR chiamata nucleo molto estesa e che presenta delle regole a sè stanti in merito a lavori di edificazione degli edifici. Attualmente l'art. 22 delle NAPR prevede che il Municipio designi una commissione di esperti con il compito di fornire una consulenza tecnica ai privati ed esaminare e preavvisare i progetti che fanno parte di questa zona; questo preavviso è, di norma, vincolante per il Municipio.

I componenti della citata commissione sono esperti del ramo, che però non risiedono a Gordola e neppure conoscono le peculiarità del Comune stesso e di conseguenza i loro giudizi sono puramente tecnici e non tengono conto della realtà comunale specifica. Questo sembrerebbe aver creato anche qualche malcontento nella popolazione, poiché vi sarebbe un'interpretazione troppo restrittiva delle norme applicabili.

Il gruppo PLR ritiene invece che, piuttosto che limitare e vietare, creando ulteriori problemi e costi ai cittadini, il Comune e i suoi organi dovrebbero adoperarsi per semplificare gli iter e promuovere gli investimenti.

Quanto previsto al cpv. 3 dell'art. 22 NAPR non permette inoltre al Municipio di poter esercitare il proprio apprezzamento, che una commissione municipale consultativa, quale è quella prevista, dovrebbe lasciare.

MOZIONE

Eliminare la commissione nuclei



Sulla scorta di quanto indicato sopra e per permettere nuovamente al Municipio di poter esercitare compiutamente il proprio ruolo di apprezzamento, sempre nel rispetto delle leggi in concreto applicabili, proponiamo **lo stralcio dell'art. 22 delle NAPR di Gordola**, investendo l'UTC del compito di consulenza e preavviso alle domande di costruzione che già esercita per tutte le altre zone di PR.

Ringraziamo per l'attenzione e per la collaborazione.

Per il gruppo PLR

Stefano Bico
per i proponenti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]